

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione viaggi

VB-RKS 2022 (SFE1-I)

Sommario

Tabella delle prestazioni	3
Sezione A: Parte generale (valida per tutte le assicurazioni di cui alla parte B).....	6
1 Contratto di assicurazione	6
1.1 Termine per la conclusione, la decorrenza e la durata della copertura.....	6
1.2 Persone assicurate.....	6
1.3 Persone collegate.....	7
1.4 Versamento del premio.....	7
2 Ambito di validità dell'assicurazione	7
2.1 Entità della copertura assicurativa	7
2.2 Franchigia	7
2.3 Conversione delle spese in valuta estera.....	7
3 Restrizioni ed eccezioni: quando è limitata o esclusa la copertura assicurativa?.....	7
3.1 Dolo o colpa grave	7
3.2 Negligenza grave.....	7
3.3 Guerra, tumulti e altri eventi.....	7
3.4 Prevedibilità.....	7
3.5 Dichiarazioni imprecise o mancanti.....	7
4 Obblighi dell'assicurato - Cosa fare dopo un sinistro?	7
4.1 Obbligo di ridurre al minimo il danno.....	7
4.2 Obbligo di comunicazione del danno	8
4.3 Obbligo di informazioni sul danno.....	8
4.4 Obbligo di tutelare l'assicurazione dalle pretese di terzi.....	8
4.5 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi.....	8
5 Obblighi della compagnia - Coassicurazione. Che cosa si deve tenere in considerazione per il risarcimento del danno?.....	8
5.1 Termine per il pagamento della prestazione	8
5.2 Indennità da altri contratti assicurativi	8
6 Legge applicabile e termini di prescrizione - Qual legge è applicabile al contratto di assicurazione e quando decade il diritto dell'assicurato?8	
7 Giurisdizione - A quale tribunale può rivolgersi l'assicurato in caso di controversia?.....	8
8 Forma delle dichiarazioni - Cosa si deve tenere presente nelle comunicazioni alla compagnia?.....	8
Sezione B: Sezione specifica per le singole assicurazioni (a seconda del livello di copertura scelto).....	8
RRV – Assicurazione di recesso per mancata partenza.....	8
1 Oggetto dell'assicurazione - Quali sono le prestazioni coperte dall'assicurazione di recesso?.....	8
1.1 Rimborso delle spese di storno.....	8
1.2 Costo delle variazioni di prenotazione.....	8
2 Sinistri - Quando si verifica un sinistro?.....	8
2.1 Sinistri che riguardano la persona assicurata o le persone ad essa collegate.....	8
2.2 Sinistri che riguardano soltanto l'assicurato.....	9
3 Eccezioni - Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da rispettare?.....	9
3.1 Patologie pregresse	9
3.2 Reazioni psichiche.....	9
3.3 Ordinanze amministrative	9
4 Obblighi dell'assicurato - Cosa fare in caso di annullamento del viaggio?.....	9
4.1 Notifica tempestiva	9
4.2 Conferma del medico specialista	9
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi.....	9
UG – Assicurazione di garanzia di viaggio in caso di interruzione o termine di un viaggio.....	10
1 Oggetto dell'assicurazione - Quali sono le prestazioni coperte dall'assicurazione di garanzia di viaggio?.....	10
1.1 Organizzazione e copertura delle spese di viaggio per il rimpatrio anticipato.....	10
1.2 Organizzazione e copertura delle spese di viaggio in caso di rimpatrio ritardato.....	10
1.3 Servizi turistici non utilizzati.....	10

2	Sinistri - Quando si verifica un sinistro?.....	10
2.1	Sinistri per l'assicurato o persone ad esso collegate.....	10
2.2	Sinistri che riguardano soltanto l'assicurato.....	10
3	Eccezioni - Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da rispettare?.....	10
3.1	Patologie pregresse.....	10
3.2	Decesso di tutti gli assicurati.....	10
3.3	Conseguenze psichiche.....	10
3.4	Lockdown, confinamento o limitazione dei contatti a livello regionale o interregionale.....	10
3.5	Quarantena dopo l'ingresso.....	11
4	Obbligazioni - Cosa fare quando si verifica un sinistro?.....	11
4.1	Notifica tempestiva.....	11
4.2	Conferma del medico specialista.....	11
4.3	Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi.....	11
	UmV – Assicurazione per coincidenze di volo perse.....	11
1	Oggetto dell'assicurazione - Quali servizi sono inclusi nell'assicurazione per coincidenze di volo perse?.....	11
1.1	Costi per coincidenze di volo perse.....	11
1.2	Spese di pernottamento.....	11
2	Sinistri - Quando si tratta di un sinistro?.....	11
3	Eccezioni - Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da rispettare?.....	11
4	Obbligazioni - Cosa fare in caso di sinistro?.....	11
	RFV – Assicurazione Rail & Fly.....	11
1	Quali servizi sono inclusi nell'assicurazione Rail & Fly?.....	11
1.1	Costo della nuova prenotazione.....	11
1.2	Spese supplementari di pernottamento.....	11
2	Quando si verifica un sinistro?.....	11
	RKV – Assicurazione sanitaria per viaggi internazionali.....	11
1	Oggetto dell'assicurazione - Quali sono le prestazioni incluse nell'assicurazione sanitaria?.....	11
1.1	Spese per cure mediche.....	11
1.2	Trasporto ammalati.....	12
1.3	Altre prestazioni.....	12
2	Sinistro - Quando si verifica un sinistro?.....	12
2.1	Malattia o incidente.....	12
2.2	Medico di libera scelta.....	12
2.3	Metodi di cura assicurati.....	12
3	Eccezioni - Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da rispettare?.....	12
3.1	Limitazioni delle prestazioni.....	12
3.2	Nessun obbligo di concessione della prestazione.....	12
4	Obbligazioni - Cosa fare in caso di malattia?.....	12
4.1	Contatto tempestivo.....	12
4.2	Autorizzazione al rimpatrio.....	12
4.3	Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi.....	12
	NFV – Assicurazione viaggi di volontariato per persone.....	12
1	Oggetto dell'assicurazione - Quali sono i servizi inclusi nell'assicurazione di viaggio per persone?.....	12
1.1	Azione penale.....	12
1.2	Perdita di carte di credito, EC o Maestro.....	13
1.3	Perdita di mezzi di pagamento.....	13
1.4	Consulenza medica via telefono.....	13
1.5	Trasporto ammalati.....	13
1.6	Assistenza ai minori che partecipano al viaggio.....	13
1.7	Spese alberghiere per assicurato e viaggiatori assicurati.....	13
1.8	Visite mediche.....	13
1.9	Costi aggiuntivi in caso di rimpatrio per motivi di salute.....	13
1.10	Costi per l'accompagnatore.....	13
1.11	Sepoltura/traslazione in caso di decesso.....	13
1.12	Spese di viaggio di ritorno degli assicurati.....	13
1.13	Trasmissione di messaggi a persone in Italia.....	13
1.14	Servizio pupazzi per bambini.....	13
2	Sinistro - Quando si verifica un sinistro?.....	13
3	Obbligazioni - Cosa fare in caso di sinistro?.....	13
3.1	Contatti con il servizio d'emergenza internazionale.....	13

3.2	Documenti necessari.....	13
3.3	Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi.....	13
RGV – Assicurazione bagagli.....		14
1	Oggetto dell'assicurazione - Quali sono le prestazioni incluse nell'assicurazione bagagli?.....	14
1.1	Prestazioni in caso di distruzione o perdita.....	14
1.2	Prestazione in caso di danno.....	14
2	Sinistro - Quando si verifica un sinistro?.....	14
2.1	Assicurazione per reati.....	14
2.2	Assicurazione contro gli incidenti automobilistici.....	14
2.3	Superamento dei termini di consegna bagagli.....	14
3	Eccezioni - Quali sono i limiti della copertura assicurativa da rispettare?.....	14
3.1	Restrizioni sui valori mobiliari.....	14
3.2	Restrizioni per autoveicoli e imbarcazioni.....	14
3.3	Restrizioni per campeggio.....	14
3.4	Danni per perdita.....	14
3.5	Danni da usura.....	14
4	Obbligazioni - Cosa fare quando si verifica un sinistro?.....	14
4.1	Garanzia giuridica di risarcimento a terzi.....	14
4.2	Denuncia alla polizza.....	14
4.3	Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi.....	14
Organi arbitrali.....		14

Tabella delle prestazioni

Le polizze elencate di seguito sono valide solo se incluse nell'ambito di copertura selezionato. **La formulazione esatta delle prestazioni e degli eventi assicurati si trova ai punti elencati nella parte B.**

AR - Assicurazione di recesso

Validità

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

Somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere ai costi del viaggio. Se viene assicurata una somma inferiore, l'indennizzo si riduce all'importo iscritto nell'elenco dei premi (sottoassicurazione) in relazione al pagamento del premio.

Prestazioni assicurate

1.1	Costi di storno per mancata partenza
1.2	Spese di variazione fino a 42 giorni prima dell'inizio del viaggio, massimo 30,00 EUR per persona/immobile

Sinistri

2.1.1	Grave malattia imprevista
2.1.2	Morte, incidente grave
2.1.3	Sospetta o reale infezione da COVID-19
2.2.1	Modifica del periodo di ferie
2.2.2	Perdita del lavoro
2.2.3	Inizio di un rapporto di lavoro
2.2.4	Nuovo lavoro
2.2.5	Spostamento di esami scolastici o di ammissione
2.2.6	Rinvio del termine di gara d'appalto o gara pubblica
2.2.7	Posticipazione data di matrimonio
2.2.8	Apertura di un procedimento legale
2.2.9	Danno grave ai possedimenti dell'assicurato
2.2.10	Furto di documenti
2.2.11	Ritardi

AR - Assicurazione di recesso

Franchigia

Ad eccezione del punto 2.1.1, per tutti gli eventi assicurati non è computata alcuna franchigia. In caso di malattia grave e inattesa, la franchigia è pari al 20 % del danno ammissibile, con un minimo di 25,00 EUR per assicurato. Anche questa franchigia non si applica se la malattia rende necessario il ricovero ospedaliero.

AGV - Assicurazione garanzia di viaggio

Validità

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

Somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere ai costi del viaggio. Se viene assicurata una somma inferiore, l'indennizzo si riduce all'importo iscritto nell'elenco dei premi (sottoassicurazione) in relazione al pagamento del premio.

Prestazioni assicurate

1.1	Organizzazione o copertura delle spese di viaggio in caso di rimpatrio anticipato
1.2	Organizzazione o copertura delle spese di viaggio in caso di rimpatrio ritardato
1.3	Servizi turistici non utilizzati

Sinistri

2.1.1	Grave malattia imprevista
2.1.2	Morte, incidente grave
2.1.3	Sospetta o reale infezione da COVID-19
2.2.1	Danno grave alla proprietà dell'assicurato
2.2.2	Mancata coincidenza con un mezzo di trasporto
2.2.3	Epidemie, catastrofi naturali, eventi naturali

Franchigia

Ad eccezione del punto 2.1.1, per tutti gli eventi assicurati non è computata alcuna franchigia. In caso di malattia grave e inattesa, la franchigia è pari al 20 % del danno ammissibile, con un minimo di 25,00 EUR per assicurato. Anche questa franchigia non si applica se la malattia rende necessario il ricovero ospedaliero.

Conformemente ai punti 1.1 + 1.2 non è prevista alcuna prestazione se l'assicurato ha organizzato da sé il viaggio di ritorno.

ACP - Assicurazione per coincidenze di volo perse

Validità

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

Somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere ai costi del viaggio. Se viene assicurata una somma inferiore, l'indennizzo si riduce all'importo iscritto nell'elenco dei premi (sottoassicurazione) in relazione al pagamento del premio.

Prestazioni assicurate

1.1	Costi per coincidenze di volo perse
1.2	Spese di pernottamento

Sinistri

2.	Perdita della coincidenza di volo a causa del ritardo del primo volo (collegamento).
----	--

Franchigia

Nessuna franchigia

ARF - Assicurazione Rail & Fly

Ambito

La copertura assicurativa vale in Europa.

Somma assicurata (la somma assicurata corrisponde al prezzo del viaggio)

1.1	Costo della nuova prenotazione	100 %
1.2	Spese supplementari di pernottamento	100 %

Evento assicurato

2 Ritardo di oltre 2 ore del primo treno in arrivo da una stazione europea

Franchigia

Nessuna franchigia

ASI - Assicurazione sanitaria per viaggi internazionali

Validità

La copertura assicurativa vale per i viaggi in patria e all'estero. Per estero non si intende né l'Italia né il paese di residenza del contraente.

Prestazioni assicurate

Salvo diversa disposizione, in caso di malattia o infortunio all'interno del Paese viene rimborsato un importo massimo di 1.000,00 EUR per le seguenti prestazioni. Per i viaggi all'estero il rimborso massimo complessivo è limitato a 5.000,00 EUR.

1.1.1	Cure mediche ambulatoriali
1.1.2	Cure odontoiatriche: massimo 100,00 EUR di risarcimento
1.1.3	Cure mediche ospedaliere
1.1.4	Medicinali e bendaggi
1.1.5	Operazioni
1.2	Trasporto ammalati
1.3	Trattamenti entro 30 giorni dal rimpatrio: rimborso fino a 1.050,00 EUR

Franchigia

La franchigia è di 50,00 EUR per sinistro

VVP - Assicurazione viaggi di volontariato per persone

Validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, salvo diverse disposizioni come nei casi qui di seguito espressamente disciplinati.

Prestazioni assicurate

1.1	Assistenza nell'azione penale Costi di interpretariato Spese legali (prestito)	fino a 550,00 EUR fino a 8 ore di lavoro fino a 3.500,00 EUR
1.2	Assistenza in caso di smarrimento carte di credito	
1.3	Assistenza in caso di perdita di mezzi di pagamento per il viaggiatore (prestito)	fino a 1.500,00 EUR
1.4	Consulenza medica telefonica	
1.5	Trasporto ammalati	100 %
1.6	Assistenza ai minori che partecipano al viaggio	fino a 1.500,00 EUR
1.7	Spese alberghiere per l'assicurato e viaggiatore	massimo 3 giorni 52,00 EUR/giorno
1.8	Visite mediche	fino a 300,00 EUR massimo 50,00 EUR/giorno
1.9	Costi aggiuntivi per il rimpatrio per motivi di salute	2.500,00 EUR
1.10	Costi per un accompagnatore	100 % massimo 2 giorni
1.11	Sepoltura/traslazione in caso di decesso	100 %

VVP - Assicurazione viaggi di volontariato per persone

1.12	Spese di rimpatrio degli assicurati	fino a 1.050,00 EUR
1.13	Trasmissione di messaggi a persone in Italia	
1.14	Servizio pupazzi per bambini	100 %

Franchigia

Nessuna franchigia

AB - Assicurazione bagagli

Validità

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

Sinistri e importi

Per ogni danno assicurato la compagnia riconosce un importo massimo per persona pari a:

2.1	Reati commessi da terzi	1.000,00 EUR
2.2	Danni provocati da un incidente del mezzo di trasporto. L'importo massimo per ogni oggetto è	350,00 EUR
2.3	Superamento di oltre 12 ore dei termini di consegna da parte di un vettore	350,00 EUR
	Per filmati, dischi, registrazioni audio e immagini viene rimborsato il valore del materiale.	
	Per carte d'identità, passaporti, documenti dei veicoli e altri documenti vengono rimborsati i diritti d'ufficio.	

Beni assicurati

Il bagaglio è assicurato. Per bagaglio si intendono i beni personali e i bagagli sportivi trasportati durante il viaggio, nonché i regali e i souvenir acquistati durante il viaggio. I beni normalmente trasportati per scopi professionali o acquistati durante il viaggio per gli stessi scopi non sono assicurati.

Le attrezzature sportive e i relativi accessori (esclusi i motori) sono assicurati solo se utilizzati conformemente alla loro destinazione d'uso.

Beni non assicurati

Non sono coperti da assicurazione gli oggetti di valore quali pellicce, gioielli, oggetti in metalli preziosi, fotocamere e cineprese con relativi accessori. Inoltre non sono assicurati i seguenti oggetti: telefoni cellulari, contanti, assegni, carte di credito e telefoniche, titoli, biglietti di viaggio, documenti, documentazione di qualsiasi tipo, oggetti di valore artistico o personale, denti d'oro, protesi di qualsiasi tipo, elaboratori elettronici di qualsiasi tipo (console da gioco, lettori audio e portatili sono assicurati) compresi accessori e software, armi di qualsiasi tipo e relativi accessori, veicoli, aerei e imbarcazioni, alianti e paracadute, ciascuno con i relativi accessori.

Franchigia

Dall'importo dell'indennizzo calcolato viene dedotta una franchigia di 50,00 EUR.

Sezione A: Parte generale (valida per tutte le assicurazioni di cui alla parte B)

1 Contratto di assicurazione

1.1 Termine per la conclusione, la decorrenza e la durata della copertura

- 1) Qualsiasi contratto di assicurazione comprendente un'Assicurazione di recesso deve essere stipulato entro 30 giorni prima dell'inizio del viaggio o al più tardi entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prenotazione del viaggio. Se la stipula è posteriore, la copertura assicurativa dell'Assicurazione di recesso si applica soltanto agli eventi che si verificano a partire dal 10° giorno successivo alla stipula dell'assicurazione a condizione che il premio sia già stato pagato. Per gli altri tipi di assicurazione il contratto deve essere concluso prima dell'inizio del viaggio.
- 2) Se il termine per la conclusione del contratto è rispettato, la copertura assicurativa per l'Assicurazione di recesso inizia con il pagamento del premio entro il termine stabilito. In caso di firma successiva, la prestazione inizia con il pagamento del primo premio, ma non prima dell'11° giorno successivo alla stipula del

contratto. Per gli altri tipi di assicurazione la copertura inizia dopo il pagamento del premio entro i termini previsti e comunque non prima dell'inizio del viaggio assicurato. Per quanto riguarda l'Assicurazione sanitaria per viaggi internazionali, il viaggio si considera iniziato dopo il passaggio della frontiera; per le altre eventuali assicurazioni, ciò si applica in tutto o in parte alla prima prestazione connessa al viaggio.

La copertura assicurativa si estingue alla fine del periodo convenuto e comunque non oltre la fine del viaggio assicurato e, per quanto riguarda l'Assicurazione sanitaria per viaggi internazionali, al momento dell'attraversamento della frontiera con l'Italia. La durata massima della copertura assicurativa per ogni soggiorno in Italia o all'estero è di 60 giorni. La copertura assicurativa è prorogata oltre il termine pattuito se la conclusione del viaggio inizialmente prevista è ritardata per motivi che esulano dalla responsabilità dell'assicurato.

1.2 Persone assicurate

Sono assicurate le persone specificamente indicate nella polizza di assicurazione o nella conferma dell'organizzatore del viaggio o le persone indicate nella polizza.

Salvo diverso accordo:

- L'assicurazione di coppia è valida per 2 persone.

- L'assicurazione familiare è valida per
 - per massimo 2 adulti e
 - almeno 1 minore accompagnato (massimo 7) fino al 21° compleanno.

Non è necessario che le persone

- siano imparentate o
- abbiano la stessa residenza.

L'Assicurazione sanitaria per viaggi internazionali si applica solo ai residenti permanenti in Italia.

1.3 Persone collegate

(disposizioni applicabili all'Assicurazione di recesso e all'Assicurazione di garanzia di viaggio)

Ai sensi del punto 2.1 Assicurazione di recesso e 2.1 Assicurazione di garanzia di viaggio della sezione speciale (B) si considerano "persone associate"

- le persone assicurate che hanno prenotato e assicurato congiuntamente un viaggio;
- i parenti di una persona assicurata ossia: il coniuge o partner di un'unione consensuale, i figli, i figli adottivi, i figliastri, i minori in affidamento, i genitori, i genitori adottivi, i patrigni e le matrigne, i genitori affidatari, i nonni, i fratelli, i nipoti, i suoceri e qualsiasi altra persona identificata come residente nell'abitazione dell'assicurato e debitamente confermata come tale;
- il comproprietario dell'impresa o dello studio legale;
- le persone che assistono i parenti minorenni o vulnerabili di una persona assicurata che non partecipano al viaggio;
- zia, zii e nipoti, nel caso in cui sia sopravvenuto il sinistro "morte";
- una persona vicina già indicata nella prenotazione del viaggio;
- gli accompagnatori di una comitiva, se la copertura assicurativa è stata concordata separatamente. In caso di sinistro verificatosi a danno di un accompagnatore assicurato, la compagnia rimborsa le spese di viaggio per tutti gli assicurati e le persone interessate dalla cancellazione del viaggio di gruppo.

Se più di 4 persone (7 per l'assicurazione familiare) hanno prenotato e assicurato insieme un viaggio, sono considerati "persone collegate" soltanto i parenti della persona assicurata e le persone ausiliarie, ma non tutte le altre persone assicurate.

1.4 Versamento del premio

- 1) L'importo del premio può essere desunto dal prospetto. Il premio è dovuto immediatamente dopo la stipula del contratto e indipendentemente dall'eventuale esistenza del diritto di recesso.
- 2) In caso di mancato pagamento del premio, la compagnia si riserva il diritto di recedere dal contratto fino al pagamento, a meno che il contraente non dimostri di non essere responsabile del mancato pagamento.
- 3) Se è stato concordato il prelievo del premio da un conto, il pagamento è considerato effettuato entro i termini previsti se è possibile riscuotere il premio alla data di scadenza e il contraente non si oppone alla riscossione legittima. Qualora il premio non possa essere riscosso senza colpa del contraente, il pagamento è comunque considerato effettuato entro i termini previsti se è effettuato immediatamente dopo che la compagnia ha ricevuto una richiesta scritta di pagamento.

2 Ambito di validità dell'assicurazione

2.1 Entità della copertura assicurativa

In caso di sinistro ai sensi della Sezione B, la compagnia riconosce un indennizzo se il sinistro fa parte dei rischi assicurati. L'importo dell'indennità è indicato nella tabella delle prestazioni per la copertura assicurativa dei viaggi, nelle presenti condizioni assicurative e nella polizza assicurativa.

2.2 Franchigia

Se nella tabella delle prestazioni per la copertura assicurativa in viaggio è stata concordata una franchigia, quest'ultima è detratta dal danno oggetto di rimborso.

2.3 Conversione delle spese in valuta estera

Le spese in valuta estera sono convertite nella valuta in vigore in Italia sulla base del tasso di cambio ufficiale del giorno in cui le relative ricevute sono pervenute alla compagnia. Il tasso di cambio ufficiale si applica alle valute convertite al tasso di cambio giornaliero, a meno che l'assicurato dimostri di aver acquistato in valuta estera l'importo necessario per pagare le fatture a un tasso di cambio meno favorevole.

3 Restrizioni ed eccezioni: quando è limitata o esclusa la copertura assicurativa?

3.1 Dolo o colpa grave

La prestazione non è fornita se il contraente o l'assicurato ha tentato intenzionalmente di ingannare la compagnia in relazione a circostanze rilevanti per il diritto al rimborso o l'importo dello stesso (articolo 1900 del Codice Civile). La compagnia è esonerata dall'obbligo di fornire il servizio anche se il contraente o l'assicurato hanno causato intenzionalmente il sinistro.

3.2 Negligenza grave

Se il contraente o l'assicurato causa l'evento per negligenza grave, l'assicurazione è dispensata dall'obbligo di fornire la prestazione (articolo 1900 del Codice Civile).

3.3 Guerra, tumulti e altri eventi

Salvo diversa disposizione della Sezione B, non è garantita la copertura dei danni causati da guerre, guerre civili, eventi simili alla guerra, disordini, scioperi, energia nucleare, rapimenti o altri eventi elementari. Inoltre la copertura assicurativa non si estende agli eventi derivanti da attività violente in occasione di un raduno o di una manifestazione pubblica, se il contraente o l'assicurato vi ha partecipato attivamente.

3.4 Prevedibilità

Non vi è copertura assicurativa se l'evento assicurato era chiaramente prevedibile per la controparte al momento della conclusione del contratto.

3.5 Dichiarazioni imprecise o mancanti

La compagnia non fornisce la prestazione assicurativa qualora il contraente o l'assicurato ometta intenzionalmente di fornire informazioni rilevanti per l'indagine e la liquidazione del sinistro o fornisca, intenzionalmente o per negligenza grave, informazioni inesatte, false o inesistenti, indipendentemente dal fatto che la compagnia ne sia danneggiata o meno.

Ciò non pregiudica le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Nota: rispettare i limiti a ciascuna assicurazione indicati nella Sezione B delle presenti Condizioni di assicurazione.

4 Obblighi dell'assicurato - Cosa fare dopo un sinistro?

Senza la collaborazione del contraente e dell'assicurato, l'assicurazione non è in grado di garantire la prestazione. Si prega quindi di prendere in debita considerazione i seguenti punti per garantire la copertura assicurativa.

4.1 Obbligo di ridurre al minimo il danno

L'assicurato è tenuto a fare tutto il possibile per evitare o minimizzare un danno (art. 1914 del Codice Civile). Deve quindi ridurre al minimo l'entità del danno e astenersi da comportamenti che possono comportare un inutile aumento dei costi. In caso di dubbio, l'assicurato può contattare l'assicurazione.

4.2 Obbligo di comunicazione del danno

Il contraente o l'assicurato devono comunicare il danno all'assicurazione tempestivamente e comunque durante il viaggio. Ciò non pregiudica le disposizioni degli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

4.3 Obbligo di informazioni sul danno

In caso di malattia, incidente grave o intolleranza ai vaccini, la compagnia deve ottenere tutti i certificati medici diagnostici (non è ammessa l'autodiagnosi). In caso di annullamento del viaggio è necessaria una conferma per informare la previdenza sociale della malattia. L'assicurato è tenuto a dispensare il medico curante dal segreto professionale nei confronti dell'impresa. La denuncia di sinistro alla compagnia deve essere compilata in modo veritiero dal contraente o dall'assicurato e inviata immediatamente. Le informazioni e i documenti richiesti dall'assicurazione devono essere forniti nello stesso modo.

4.4 Obbligo di tutelare l'assicurazione dalle pretese di terzi

Nel caso in cui la prestazione venga concessa, l'assicurato ha l'obbligo di esentare la compagnia da azioni legali di terzi (art. 1916 del Codice Civile).

Se trattasi di una persona che ha vissuto con l'assicurato al momento dell'evento assicurato, la compagnia rinuncia all'azione legale nei confronti di tale persona a meno che quest'ultima non abbia intenzionalmente causato il danno.

4.5 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Se il contraente o l'assicurato violano intenzionalmente uno degli obblighi di cui sopra, la compagnia è dispensata dall'obbligo di fornire il servizio.

In caso di violazione dell'obbligo per negligenza grave, la compagnia si riserva il diritto di ridurre la prestazione in funzione della gravità della negligenza e del danno subito.

Qualora si dimostri che l'obbligo non è stato violato deliberatamente o per negligenza grave, l'assicurazione rimane in vigore.

Nota: rispettare anche i diversi obblighi per le singole assicurazioni indicati nella Sezione B.

5 Obblighi della compagnia - Coassicurazione. Che cosa si deve tenere in considerazione per il risarcimento del danno?

5.1 Termine per il pagamento della prestazione

La compagnia effettua la prestazione entro quattro settimane a decorrere dalla data di presentazione della polizza di assicurazione e della conferma di pagamento del premio e dal riconoscimento da parte della compagnia dell'impegno di concedere la prestazione e della sua entità.

Se la compagnia ha riconosciuto il proprio obbligo di pagamento ma non è stata in grado di determinarne l'entità entro un mese dal ricevimento della notifica, l'assicurato può chiedere un adeguato anticipo sul risarcimento.

Se le autorità hanno avviato un'indagine o un procedimento penale contro la controparte contrattuale o l'assicurato in relazione a un sinistro, la compagnia può rinviare il risarcimento del danno fino alla conclusione di tale procedimento con sentenza definitiva.

5.2 Indennità da altri contratti assicurativi

Ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile, l'assicurato è tenuto ad informare per iscritto la compagnia circa l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio; in caso di sinistro, tutti gli assicuratori devono esserne informati e i rispettivi nomi devono essere resi noti. Se l'assicurato omette intenzionalmente tale comunicazione, la compagnia non è obbligata a fornire il servizio.

6 Legge applicabile e termini di prescrizione - Qual legge è applicabile al contratto di assicurazione e quando decade il diritto dell'assicurato?

A tutto ciò che non è espressamente disciplinato da queste disposizioni generali si applicano le disposizioni di legge italiane.

Conformemente all'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione cadono in prescrizione entro due anni dalla data del sinistro.

7 Giurisdizione - A quale tribunale può rivolgersi l'assicurato in caso di controversia?

In caso di controversia, le parti sono tenute ad avviare la procedura di mediazione dinanzi a un organo di conciliazione ai sensi della Legge 98 del 9 agosto 2013. Qualora tale procedimento non possa concludersi positivamente, la controversia è trasferita alla competenza del giudice nel luogo in cui la controparte contrattuale o la persona assicurata ha la sede o il domicilio abituale in quel momento.

8 Forma delle dichiarazioni - Cosa si deve tenere presente nelle comunicazioni alla compagnia?

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni indirizzate alla compagnia devono essere inviate per iscritto alla sede centrale, all'indirizzo postale indicato sulla polizza assicurativa, o via fax o per posta elettronica certificata.

Sezione B: Sezione specifica per le singole assicurazioni (a seconda del livello di copertura scelto)

RRV – Assicurazione di recesso per mancata partenza

1 Oggetto dell'assicurazione - Quali sono le prestazioni coperte dall'assicurazione di recesso?

In caso di sinistro (cfr. punto 2; per le eccezioni si veda il punto 3), le seguenti prestazioni sono garantite se sono comprese anche nella tabella delle prestazioni dell'assicurazione di viaggio e corrispondono ai limiti di tempo ivi indicati.

1.1 Rimborso delle spese di storno

In caso di mancata partenza vengono rimborsate le spese di viaggio previste dal contratto, compresa l'eventuale commissione dell'agenzia di viaggio, se quest'ultima è già stata concordata al momento della prenotazione del viaggio o dell'affitto del bene immobile; tuttavia solo se la somma per la suddetta commissione è stata aggiunta alla somma assicurativa esistente. L'importo dell'indennizzo è determinato dagli accordi contrattuali.

1.2 Costo delle variazioni di prenotazione

In caso di variazione della prenotazione di un viaggio, la compagnia copre i costi fino al massimale concordato.

2 Sinistri - Quando si verifica un sinistro?

Si verifica un sinistro quando un viaggio prenotato o una manifestazione organizzata non possono essere fruiti perché la persona assicurata o una persona ad essa collegata (questa definizione è riportata nella Sezione A: Parte generale, punti 1.2 e 1.3) sono interessate da uno dei seguenti eventi dopo la stipula dell'assicurazione:

2.1 Sinistri che riguardano la persona assicurata o le persone ad essa collegate

L'annullamento del viaggio o la modifica della prenotazione del viaggio è resa necessaria da:

2.1.1 una malattia grave inattesa.

La malattia è considerata grave se rende impossibile intraprendere il viaggio prenotato.

2.1.2 decesso o incidente grave.

2.1.3 se l'assicurato o una persona ad esso collegata è sospettato di essere affetto o è affetto da coronavirus (COVID-19) e pertanto

- è necessario l'isolamento domiciliare (quarantena) a seguito di un provvedimento amministrativo (ad es. ordinanza) o di un ordine emanato da terzi autorizzati (ad es. un medico) in base a un presupposto legale (ad es. una normativa); oppure
- il giorno dell'arrivo (inizio del viaggio) il trasporto o l'accesso al bene locato assicurato sia negato da terzi autorizzati (ad esempio personale aeroportuale, locatori).

2.2 Sinistri che riguardano soltanto l'assicurato

2.2.1 Impossibilità di usufruire del congedo in quanto il datore di lavoro dell'assicurato ha stabilito una modifica del periodo di ferie.

2.2.2 Perdita del posto di lavoro e disoccupazione a seguito del licenziamento o della risoluzione inaspettata del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro a causa di provvedimenti aziendali, con conseguente cancellazione del viaggio o modifica della prenotazione. La perdita di ordinativi o l'insolvenza dei lavoratori autonomi non sono assicurati.

2.2.3 La cancellazione del viaggio o la modifica della prenotazione è resa necessaria dall'inizio del rapporto di lavoro dopo un periodo di disoccupazione. La condizione è che il contraente o l'assicurato fosse regolarmente iscritto nelle liste di disoccupazione al momento della prenotazione del viaggio. Non sono coperti né i tirocini, né i programmi aziendali o formativi di qualsiasi tipo, né l'attività lavorativa svolta da uno studente durante o dopo l'anno scolastico o universitario.

2.2.4 La cancellazione del viaggio o la modifica della prenotazione si rendono necessarie in seguito a un nuovo impiego, se la durata del viaggio assicurato cade nei primi 6 mesi della nuova attività lavorativa. Ciò vale anche per il cambio di residenza o della sede di attività (filiale, ecc.). La condizione è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima che l'assicurato fosse a conoscenza del cambiamento del posto di lavoro.

2.2.5 La cancellazione del viaggio o la modifica della prenotazione è necessaria se la data di un esame scolastico o di un esame di ammissione è stata modificata dopo la stipula dell'assicurazione.

2.2.6 La cancellazione del viaggio o la modifica della prenotazione è necessaria se il termine per partecipare a una gara pubblica è stato modificato dopo la stipula dell'assicurazione.

2.2.7 La cancellazione del viaggio o la modifica della prenotazione è necessaria se la data del matrimonio del contraente o di uno dei suoi parenti è stata posticipata dopo la stipula dell'assicurazione.

2.2.8 La cancellazione del viaggio o la modifica della prenotazione è necessaria in caso di procedimento giudiziario imprevisto, a meno che il giudice competente ritenga che il viaggio sia un motivo legittimo per rinviare il procedimento.

2.2.9 La cancellazione del viaggio o la modifica della prenotazione è resa necessaria da un grave danno alle proprie proprietà causato da incendi, danni idrici, eventi naturali o reati commessi da terzi (ad esempio furto con scasso). I danni alle proprietà causati da tali eventi sono considerati significativi se ammontano ad almeno 2.500,00 EUR.

2.2.10 Il viaggio non può iniziare a causa del furto dei documenti necessari. La condizione per la prestazione assicurativa è comunque che l'autorità competente certifichi che non è stato possibile recuperare i documenti in oggetto entro l'inizio del viaggio.

2.2.11 La cancellazione del viaggio o la modifica della prenotazione è necessaria in quanto l'assicurato non è in grado di raggiungere in tempo il punto di partenza del viaggio a causa dei seguenti eventi:

- catastrofi naturali,

- incidenti stradali improvvisi che ostacolano la normale circolazione stradale,
- danni o incidenti al mezzo di trasporto utilizzato,
- sciopero dei trasporti pubblici.

3 Eccezioni - Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da rispettare?

3.1 Patologie pregresse

Non esiste alcuna copertura assicurativa per i viaggi effettuati contro parere medico o comunque nella fase acuta di una malattia. La malattia esistente è assicurata solo se peggiora in modo inaspettato e quindi diventa acuta. Non è prevista alcuna copertura assicurativa anche nel caso in cui la malattia che ha causato l'interruzione o il prolungamento del viaggio sia stata la complicazione o la conseguenza di un intervento già previsto prima dell'inizio del viaggio e prima della prenotazione.

3.2 Reazioni psichiche

Le prestazioni non si applicano alle malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte quale risposta psichica ad atti terroristici, incidenti aerei, incidenti stradali o dalla paura di disordini, guerre, eventi naturali, malattie o epidemie.

3.3 Ordinanze amministrative

La compagnia non eroga il servizio se all'assicurato o ad una persona ad esso collegata non è possibile o consentito effettuare la partenza, l'ingresso, il proseguimento o il transito a causa di provvedimenti amministrativi che dispongano la quarantena, il confinamento o limitazioni dei contatti a livello locale (ad es. complesso di edifici residenziali), regionale (ad es. quartieri, città o comuni) o interregionale (oltre la città o il comune).

4 Obblighi dell'assicurato - Cosa fare in caso di annullamento del viaggio?

- disposizioni accessorie al punto 4 della sezione generale -

4.1 Notifica tempestiva

Al fine di limitare il più possibile l'ammontare dei costi, il contraente o l'assicurato deve provvedere alla notifica tempestiva di un sinistro ed all'annullamento presso la centrale di prenotazione entro 5 giorni. Per quanto riguarda la franchigia si prega di fare riferimento alla tabella delle prestazioni.

4.2 Conferma del medico specialista

La compagnia può, a sua discrezione, chiedere a un medico di fiducia di certificare l'incapacità di viaggiare.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche della violazione di uno di questi obblighi sono espresse nella Sezione A, punto 4.5.

UG – Assicurazione di garanzia di viaggio in caso di interruzione o termine di un viaggio

1 Oggetto dell'assicurazione - Quali sono le prestazioni coperte dall'assicurazione di garanzia di viaggio?

In caso di sinistro (cfr. punto 2; per le eccezioni si veda il punto 3) sono garantite le seguenti prestazioni, se sono assicurate conformemente alla tabella delle prestazioni per la copertura in viaggio.

1.1 Organizzazione e copertura delle spese di viaggio per il rimpatrio anticipato

Qualora il contraente o l'assicurato che prende parte al viaggio debba interromperlo a causa di un sinistro e, di conseguenza, si renda necessario il rimpatrio con un mezzo di trasporto diverso e un nuovo biglietto non previsto dal contratto, la compagnia organizza il viaggio di ritorno e ne sostiene le spese. Se il contraente ha organizzato il viaggio di ritorno non ha diritto al rimborso delle spese.

1.2 Organizzazione e copertura delle spese di viaggio in caso di rimpatrio ritardato

Qualora, a causa di un sinistro, il contraente o l'assicurato che partecipa al viaggio debba effettuare il viaggio di ritorno in ritardo e si renda pertanto necessario viaggiare con un altro mezzo di trasporto e un nuovo biglietto non previsti dal contratto, la compagnia organizza il viaggio di ritorno e si fa carico delle relative spese. Se il contraente ha organizzato il viaggio di ritorno non ha diritto al rimborso delle spese.

1.3 Servizi turistici non utilizzati

In caso di termine o interruzione del viaggio, le prestazioni non utilizzate vengono rimborsate.

Qualora non sia possibile determinare l'importo di ciascun servizio turistico (come nel caso dei pacchetti turistici), la compagnia rimborsa i giorni di viaggio non fruiti. L'indennizzo è calcolato come segue:

$$\frac{A \times B}{C} = \text{indennizzo}$$

in cui:

A sono i giorni di viaggio non fruiti

B è il prezzo totale del viaggio

C è la durata iniziale del viaggio (giorni totali)

Ai fini del calcolo della durata iniziale del viaggio sono considerati giorni di viaggio anche quelli di arrivo e di partenza.

Se il servizio turistico non utilizzato è un semplice volo, non è previsto alcun indennizzo.

2 Sinistri - Quando si verifica un sinistro?

Si verifica un sinistro qualora, a seguito di un evento sul quale la controparte o le persone ad essa collegate (per la definizione, cfr. Sezione A: Parte generale, punti 1.2 e 1.3) non abbiano esercitato intenzionalmente alcuna influenza, non sia possibile proseguire o terminare il viaggio prenotato. Sono considerati non intenzionali i seguenti eventi:

2.1 Sinistri per l'assicurato o persone ad esso collegate

Il viaggio non può iniziare o deve essere interrotto a causa di:

2.1.1 una malattia grave inattesa.

La malattia è considerata grave se rende impossibile intraprendere il viaggio prenotato.

2.1.2 decesso o incidente grave.

2.1.3 In caso di sospetta o reale infezione da coronavirus (COVID-19) dell'assicurato o di una persona ad esso collegata e se per questo motivo

- è necessario l'isolamento domiciliare (quarantena) a seguito di un provvedimento amministrativo (ad es. ordinanza) o di un ordine emanato da terzi autorizzati (ad es. un medico) in base a un presupposto legale (ad es. una normativa); oppure
- il giorno del rimpatrio (fine viaggio) il trasporto è negato da terzi autorizzati (ad es. personale aeroportuale).

2.2 Sinistri che riguardano soltanto l'assicurato

2.2.1 Il viaggio non può essere intrapreso a causa di gravi danni alle proprietà dovuti a incendi, danni idrici, eventi ambientali o reati commessi da terzi (come furto con scasso). I danni alle proprietà causati da tali eventi sono considerati significativi se ammontano ad almeno 2.500,00 EUR.

2.2.2 Il viaggio non può continuare perché non è stato possibile prendere una coincidenza con un mezzo di trasporto a causa di un danno a un mezzo di trasporto pubblico. Ciò presuppone che sia assicurata anche la coincidenza con il mezzo di trasporto. Per "mezzo di trasporto pubblico" si intende qualsiasi veicolo (aereo, terrestre o marittimo) immatricolato per il trasporto pubblico di passeggeri, ad eccezione dei taxi urbani e interurbani, dei veicoli noleggiati e, in generale, dei mezzi di trasporto utilizzati a fini esclusivamente turistici.

2.2.3 Il viaggio deve necessariamente essere interrotto o prolungato a causa di una minaccia per la propria integrità fisica a causa di eventi inattesi di vario tipo quali epidemie, calamità naturali ed eventi naturali (valanghe, frane, inondazioni, terremoti, cicloni), nonché a causa di un evento verificatosi nel luogo di vacanza come indicato al punto 2.1.3. La compagnia rimborsa le spese di alloggio aggiuntive fino a concorrenza dell'importo assicurato e comunque fino a 2.500,00 EUR. Ciò vale anche quando un passeggero a rischio non è idoneo al trasporto a causa di un evento assicurato.

3 Eccezioni - Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da rispettare?

3.1 Patologie pregresse

Non esiste alcuna copertura assicurativa per i viaggi effettuati contro parere medico o comunque nella fase acuta di una malattia. La malattia esistente è assicurata solo se peggiora in modo inaspettato e quindi diventa acuta. Non è prevista alcuna copertura assicurativa anche nel caso in cui la malattia che ha causato l'interruzione o il prolungamento del viaggio sia stata la complicazione o la conseguenza di un intervento già previsto prima dell'inizio del viaggio e prima della prenotazione.

3.2 Decesso di tutti gli assicurati

I servizi turistici non utilizzati di cui al punto 1.3 non sono rimborsati se tutti gli assicurati muoiono durante il viaggio.

3.3 Conseguenze psichiche

La compagnia non è responsabile per le malattie che, a seconda delle circostanze, possono manifestarsi come risposta psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei, incidenti stradali o paura di disordini, guerre, eventi naturali, malattie o epidemie.

3.4 Lockdown, confinamento o limitazione dei contatti a livello regionale o interregionale

La compagnia non eroga il servizio se all'assicurato o ad una persona ad esso collegata non è possibile o consentito effettuare la partenza, l'ingresso, il proseguimento o il transito a causa di provvedimenti amministrativi che dispongano la quarantena, il confinamento o limitazioni dei contatti a livello regionale (ad es. quartieri, città o comuni) o interregionale (oltre la città o il comune).

3.5 Quarantena dopo l'ingresso

La compagnia non copre i costi derivanti da misure di quarantena imposte dalle autorità sulla base di disposizioni in materia di ingresso immediatamente dopo l'ingresso nel Paese di destinazione. Inoltre la compagnia non rimborsa servizi turistici non utilizzati e che non possono più essere fruiti in seguito a tali misure di quarantena imposte dalle autorità.

4 Obbligazioni - Cosa fare quando si verifica un sinistro?

- Disposizioni accessorie al punto 4 della sezione generale -

4.1 Notifica tempestiva

Per limitare il più possibile i costi, in caso di sinistro il contraente o l'assicurato è tenuto a rivolgersi quanto prima alla centrale di prenotazione.

4.2 Conferma del medico specialista

La compagnia può, a sua discrezione, chiedere a un medico di fiducia di certificare l'incapacità di viaggiare.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche della violazione di uno di questi obblighi sono esposte nella Sezione A, punto 4.5.

UmV – Assicurazione per coincidenze di volo perse

1 Oggetto dell'assicurazione - Quali servizi sono inclusi nell'assicurazione per coincidenze di volo perse?

In caso di sinistro (cfr. punto 2; per le deroghe si veda il punto 3), le seguenti prestazioni sono garantite se assicurate in base alla relativa tabella delle prestazioni e se corrispondono ai termini ivi indicati.

1.1 Costi per coincidenze di volo perse

In caso di ritardo del volo di collegamento, la compagnia rimborsa i costi di acquisto di un nuovo biglietto o di cambio di prenotazione del volo di coincidenza; esso deve però corrispondere alla tipologia e alla qualità del biglietto prenotato in precedenza ed è rimborsato fino alla somma massima prevista.

1.2 Spese di pernottamento

Se il primo volo è disponibile fino alla destinazione originaria solo il giorno successivo, la compagnia rimborsa il costo di un pernottamento fino alla copertura assicurativa massima prevista in un albergo (senza colazione e senza vitto) di tipo e qualità equivalenti all'albergo prenotato, situato in prossimità dell'aeroporto.

2 Sinistri - Quando si tratta di un sinistro?

Se il viaggio prevede coincidenze, la compagnia assicura il rischio di perdita delle coincidenze a causa del ritardo del primo volo. Tuttavia, ai fini della copertura assicurativa, è necessario che il volo sia stato prenotato da una compagnia aerea che dispone di una licenza statale e di un piano di volo ufficiale, pubblicato regolarmente e che appare sui tabelloni degli aeroporti, e che la località e il ritardo minimo rientrano nella tabella delle prestazioni per l'Assicurazione per coincidenze di volo perse.

3 Eccezioni - Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da rispettare?

Non vengono rimborsati i diritti delle imprese di trasporto derivanti da deviazioni fuori programma dall'itinerario previsto causate dall'assicurato (ad es. un atterraggio di emergenza).

4 Obbligazioni - Cosa fare in caso di sinistro?

Le conseguenze giuridiche della violazione di uno di questi obblighi sono esposte al punto 4 della parte generale.

RFV – Assicurazione Rail & Fly

1 Quali servizi sono inclusi nell'assicurazione Rail & Fly?

La somma assicurata corrisponde al prezzo del viaggio. In caso di sinistro le prestazioni sono erogate fino al valore dell'importo assicurato.

1.1 Costo della nuova prenotazione

In caso di ritardo del treno, la compagnia rimborsa le spese di nuova prenotazione o di cambio di prenotazione del volo di coincidenza, in base al tipo e alla qualità del viaggio inizialmente prenotato.

1.2 Spese supplementari di pernottamento

Se il volo di coincidenza più vicino possibile può essere raggiunto solo il giorno successivo, la compagnia sostiene i costi di un pernottamento alberghiero (senza vitto) in un albergo vicino, secondo il tipo e la qualità inizialmente prenotati.

2 Quando si verifica un sinistro?

Un sinistro si verifica quando l'assicurato non raggiunge più in tempo il volo prenotato per la sua destinazione in Europa a causa di un ritardo del trasporto pubblico. I trasporti pubblici sono:

- treno Trenitalia,
- treno Deutsche Bahn AG,
- mezzo di trasporto locale dei transfer partner Rail & Fly per/dall'aeroporto)

Ciò presuppone che il collegamento sia stato scelto in modo tale che, se il piano di trasporto è rispettato, il luogo di partenza (aeroporto) sia raggiunto almeno due ore prima del decollo del volo.

RKV – Assicurazione sanitaria per viaggi internazionali

1 Oggetto dell'assicurazione - Quali sono le prestazioni incluse nell'assicurazione sanitaria?

In caso di sinistro (cfr. punto 2; per le eccezioni si veda il punto 3), le seguenti prestazioni sono rimborsate se sono anch'esse assicurate in base alla tabella delle prestazioni. Le spese locali sono rimborsate in valuta nazionale ufficiale del Paese di destinazione entro il limite massimo concordato nella tabella delle prestazioni.

1.1 Spese per cure mediche

In caso di malattia o infortunio, la compagnia sostiene i costi delle cure mediche in relazione a eventuali assicurazioni complementari legali o private. Sono considerate cure mediche alle condizioni seguenti:

- 1.1 le cure mediche ambulatoriali, comprese le cure ritenute necessarie in base a parere medico durante la gravidanza a seguito di disturbi, il parto entro la fine della 36ª settimana di gravidanza (parto prematuro) e le cure mediche ritenute necessarie in base a parere medico dopo aborto e interruzione della gravidanza;
- 1.1.2 cure dentarie conservative e analgesiche, comprese semplici otturazioni e riparazioni di protesi esistenti, se eseguite e prescritte da un dentista;
- 1.1.3 trattamento non differibile in un ospedale se questo è generalmente riconosciuto come ospedale nel Paese di soggiorno, se dispone di una dirigenza medica costante e di strutture diagnostiche e terapeutiche sufficienti per la stesura di una cartella clinica;

1.1.4 medicinali e bendaggi prescritti da un medico (non si considerano medicinali né prodotti alimentari né preparazioni per trattamenti estetici, anche se prescritti da un medico);

1.1.5 operazioni non posticipabili.

1.2 Trasporto ammalati

In caso di malattia o di incidente vengono rimborsate le spese di trasporto dell'ammalato al più vicino ospedale idoneo per ricevere le cure mediche.

1.3 Altre prestazioni

Se dopo il rimpatrio in Italia una malattia o un infortunio richiedono cure supplementari, la compagnia si fa carico delle relative spese per la durata e il massimale delle prestazioni indicate nella tabella delle prestazioni.

2 Sinistro - Quando si verifica un sinistro?

2.1 Malattia o incidente

Per sinistro s'intende il trattamento medico dell'assicurato, necessario in base a parere medico in seguito a malattia o infortunio. L'assicurazione inizia con il trattamento medico e termina quando, sulla base di una perizia medica, non è necessario un ulteriore trattamento. Se le cure mediche devono essere estese a una malattia o a una lesione causata da un incidente che non ha alcun nesso causale con le patologie precedentemente trattate, ne consegue un nuovo sinistro. Sono considerati sinistri anche i trattamenti medici necessari in base a parere medico a seguito di disturbi durante la gravidanza, parto prematuro fino alla 36ª settimana di gravidanza, aborti e interruzioni di gravidanza necessari dal punto di vista medico e morte.

2.2 Medico di libera scelta

All'estero l'assicurato può scegliere tra medici e dentisti legalmente riconosciuti nel Paese di soggiorno, a condizione che applichino le tariffe locali in base al tariffario ufficiale per medici e dentisti (se disponibile).

2.3 Metodi di cura assicurati

La Compagnia eroga le prestazioni per metodi di analisi e di cura nonché per medicinali comunemente riconosciuti dalla medicina tradizionale. La compagnia eroga i servizi anche per metodi e medicinali che nella pratica si sono rivelati altrettanto promettenti o che vengono utilizzati in mancanza di metodi o medicinali tradizionali. Tuttavia la compagnia può ridurre la prestazione a quanto sarebbe risultato se fossero stati utilizzati metodi e medicinali della medicina tradizionale.

3 Eccezioni - Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da rispettare?

3.1 Limitazioni delle prestazioni

3.1.1 Se le cure mediche eccedono quanto necessario dal punto di vista medico o se il costo delle cure mediche supera l'importo normalmente necessario in loco, la compagnia può ridurre di conseguenza le prestazioni.

3.1.2 Se il diritto alle prestazioni è costituito dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dalla pensione o dall'assistenza legale in caso di malattia o infortunio, la compagnia può dedurre le prestazioni legali dalle prestazioni assicurative ad eccezione del diritto all'indennità giornaliera per gli ospedali.

3.2 Nessun obbligo di concessione della prestazione

La prestazione non è erogata per:

3.2.1 i trattamenti all'estero che costituiscono l'unico motivo o uno dei motivi del viaggio;

3.2.2 le cure la cui continuazione era già stata programmata prima dell'inizio del viaggio, a meno che il viaggio sia stato effettuato in seguito al decesso del coniuge o di un parente di primo grado

3.2.3 i trattamenti in bagni termali o in sanatori e i trattamenti di riabilitazione, a meno che tali trattamenti siano seguiti da un trattamento assicurato in ospedale a causa di un grave ictus, di un grave attacco cardiaco o di una grave malattia scheletrica (interventi di ernia discale, protesi dell'anca) e qualora questi contribuiscano a ridurre il ricovero ospedaliero per le malattie acute; tali prestazioni devono inoltre essere riconosciute per iscritto dall'assicuratore;

3.2.4 programmi di astinenza e relativi trattamenti;

3.2.5 cure mediche ambulatoriali in un bagno termale terapeutico o in un centro di cura. Se le cure mediche si rendono necessarie a causa di un incidente verificatosi sul posto, vi sono meno eccezioni. Le eccezioni per le malattie sono meno numerose nel caso in cui l'assicurato abbia soggiornato solo temporaneamente in un bagno termale o in un luogo di cura e non per motivi terapeutici;

3.2.6 le cure prestate da coniugi, genitori o figli e da persone con cui la persona assicurata vive nell'ambito della famiglia o della famiglia ospitante; i costi materiali confermati sono rimborsati in base alle tariffe;

3.2.7 trattamento od ospedalizzazione per infermità o necessità di cure e assistenza;

3.2.8 ipnosi, trattamenti psicoanalitici e psicoterapeutici;

3.2.9 Protesi, denti artificiali con otturazioni, intarsi, corone, trattamenti ortodontici, servizi di profilassi, misure occlusali e impianti ortodontici, servizi analitico-funzionali, terapeutico-funzionali e implantologici;

3.2.10 trattamento delle infezioni da HIV e loro conseguenze;

3.2.11 terapie immunitarie o analisi preventive;

3.2.12 trattamenti di disturbi e/o danni agli organi riproduttivi;

3.2.13 Donazioni di organi e loro conseguenze.

4 Obbligazioni - Cosa fare in caso di malattia?

- Disposizioni accessorie al punto 4 della sezione generale -

4.1 Contatto tempestivo

In caso di cure ospedaliere e prima dell'avvio delle procedure diagnostiche e terapeutiche di ampia portata, il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio di chiamata d'emergenza a livello mondiale fornito dalla compagnia.

4.2 Autorizzazione al rimpatrio

Se la natura della malattia o delle cure necessarie induce la compagnia a raccomandare il rimpatrio e il paziente è idoneo al trasporto, il contraente o l'assicurato deve consentire il ritorno al luogo di residenza o all'ospedale più vicino.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche della violazione di uno di questi obblighi sono esposte nella Sezione A, punto 4.5.

NFV – Assicurazione viaggi di volontariato per persone

1 Oggetto dell'assicurazione - Quali sono i servizi inclusi nell'assicurazione di viaggio per persone?

In caso di sinistro (cfr. punto 2) sono rimborsate le seguenti prestazioni, se sono anch'esse assicurate in base alla tabella delle prestazioni.

1.1 Azione penale

In caso di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato, la compagnia fornisce assistenza nella ricerca di un avvocato e/o di un interprete. In tale contesto le spese sostenute per tribunale, avvocati e interpreti

sono anticipate sotto forma di prestiti fino al massimale concordato. Inoltre la compagnia estende la cauzione eventualmente richiesta dalle autorità come prestito fino alla somma massima concordata. Il contraente o l'assicurato deve rimborsare gli anticipi (prestiti) immediatamente dopo il rimborso da parte delle autorità o del giudice e comunque entro 3 mesi.

1.2 Perdita di carte di credito, EC o Maestro

In caso di perdita di carte di credito, EC o Maestro, la compagnia offre assistenza all'assicurato per il blocco della carta. La compagnia non è tuttavia responsabile della corretta applicazione del blocco e delle eventuali perdite subite nonostante il blocco.

1.3 Perdita di mezzi di pagamento

Se l'assicurato si trova in una situazione di emergenza finanziaria a seguito della perdita di mezzi di pagamento dovuta a furti, rapine o perdite di altro genere, la compagnia contatta la sua banca tramite il servizio di chiamata d'emergenza. Se necessario, la compagnia fornisce assistenza per il trasferimento della somma messa a disposizione dell'assicurato dalla banca. Qualora non sia possibile contattare la banca entro 24 ore, tramite il servizio di chiamata d'emergenza la compagnia mette a disposizione dell'assicurato un prestito fino all'importo massimo concordato, previa presentazione di una copia della carta d'identità o del passaporto. Il prestito deve essere rimborsato alla compagnia in forma forfettaria entro un mese dalla fine del viaggio.

1.4 Consulenza medica via telefono

In caso di malattia o di incidente, la compagnia informa l'assicurato delle possibilità di assistenza medica mediante il servizio di chiamata di emergenza. Se possibile, la compagnia mette a disposizione un medico che parla italiano o inglese.

1.5 Trasporto ammalati

Trasporto dell'ammalato all'ospedale più vicino e al suo domicilio.

1.6 Assistenza ai minori che partecipano al viaggio

La compagnia organizza e paga l'assistenza ai minori che devono interrompere il viaggio o continuare il viaggio da soli se tutti i supervisori o il supervisore unico del minore che partecipa al viaggio non possono completare il viaggio come previsto a causa di morte, incidente grave o malattia inattesa grave.

1.7 Spese alberghiere per assicurato e viaggiatori assicurati

Ai partecipanti assicurati sono rimborsate le spese di pernottamento supplementari sostenute a seguito di un rimpatrio o di un trasferimento per motivi medici. Qualora il soggiorno debba essere interrotto o prolungato in seguito al ricovero dell'assicurato, le spese di alloggio supplementari saranno rimborsate a quest'ultimo e ai viaggiatori. L'importo non può superare il massimale concordato indicato nella tabella delle prestazioni.

1.8 Visite mediche

Qualora si constati che l'interessato è ricoverato per più di 5 giorni, la compagnia organizza, su richiesta, il viaggio di una persona vicina all'assicurato verso il luogo dell'ospedale in questione e di ritorno al luogo di residenza di quest'ultimo e si fa carico delle spese relative al mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio di andata e ritorno. All'arrivo della persona vicina all'assicurato il ricovero in ospedale deve continuare, altrimenti è esclusa qualsiasi responsabilità della compagnia.

1.9 Costi aggiuntivi in caso di rimpatrio per motivi di salute

La compagnia rimborsa le spese supplementari sostenute per il trasporto di ritorno all'ospedale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato, se il trasporto è ragionevole e giustificato dal punto di vista medico e deve essere effettuato in treno, autobus, ambulanza o aereo in funzione delle condizioni dell'assicurato. Spetta a un medico designato dall'assicuratore, di comune accordo con il medico che ha in

cura l'assicurato nel Paese di soggiorno, valutare se si tratta di un trasporto ragionevole e giustificato dal punto di vista medico.

1.10 Costi per l'accompagnatore

La compagnia si fa carico anche delle spese di accompagnamento e di quelle di un medico se la scorta è necessaria da un punto di vista medico, è ordinata dalle autorità o prescritta dall'impresa di trasporto che effettua il trasferimento.

1.11 Sepoltura/traslazione in caso di decesso

La compagnia rimborsa le spese di funerale all'estero fino a concorrenza delle spese supplementari che sarebbero state ragionevolmente sostenute per la traslazione del defunto al luogo di residenza abituale.

1.12 Spese di viaggio di ritorno degli assicurati

La compagnia rimborsa inoltre le spese supplementari sostenute dagli assicurati per il viaggio di ritorno se questi sono costretti a terminare anticipatamente il soggiorno prenotato per motivi medici o di un trasferimento dell'assicurato o se devono prolungarlo a seguito di un ricovero dell'assicurato.

1.13 Trasmissione di messaggi a persone in Italia

Qualora l'assicurato debba sottoporsi a cure ospedaliere a causa di una malattia o di un incidente, la compagnia si preoccupa di informare i parenti per tutta la durata della degenza.

1.14 Servizio pupazzi per bambini

Se il figlio/la figlia dell'assicurato dimentica accidentalmente a casa il suo pupazzo preferito, la compagnia organizza d'accordo con l'assicurato, ove possibile, il trasporto verso il luogo di vacanza e si fa carico delle relative spese.

2 Sinistro - Quando si verifica un sinistro?

Esiste un rischio assicurativo se durante il viaggio la persona assicurata si trova in una situazione di emergenza assicurata a norma del punto 1. Tramite il servizio telefonico di emergenza contattabile in tutto il mondo, la compagnia fornisce assistenza per le emergenze di cui al punto 1 in cui si trova l'assicurato. La compagnia è tenuta a fornire tale servizio a una persona assicurata o a un suo delegato che, in caso di sinistro, si rivolge telefonicamente o in altro modo il servizio di chiamata d'emergenza contattabile in tutto il mondo. Se l'assicurato o una persona da lui incaricata non si rivolge al servizio di chiamata d'emergenza contattabile in tutto il mondo e ciò comporta costi aggiuntivi, questi non saranno coperti dalla compagnia.

3 Obbligazioni - Cosa fare in caso di sinistro?

- Disposizioni accessorie al punto 4 della sezione generale -

3.1 Contatti con il servizio d'emergenza internazionale

L'assicurato o una persona da questi incaricata deve contattare al più presto il servizio di emergenza della compagnia.

3.2 Documenti necessari

In caso di sinistro, questo deve essere:

3.2.1 notificato presentando la carta di assicurazione e i documenti originali di prenotazione

3.2.2 o in caso di decesso il certificato di morte

3.2.3 e i documenti corrispondenti

unitamente alle fatture originali relative alle spese sostenute.

3.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche della violazione di uno di questi obblighi sono espone nella Sezione A, punto 4.5.

RGV – Assicurazione bagagli

1 Oggetto dell'assicurazione - Quali sono le prestazioni incluse nell'assicurazione bagagli?

In caso di sinistro (cfr. punto 2; per le eccezioni si veda il punto 3), l'indennizzo è concesso fino all'importo assicurato se anche i beni in oggetto sono assicurati conformemente alla tabella delle prestazioni.

1.1 Prestazioni in caso di distruzione o perdita

In caso di sinistri assicurati, il rimborso per i beni distrutti o persi è pari al valore assicurato al momento del sinistro. Il valore assicurativo corrisponde generalmente all'importo da pagare nel luogo di residenza per l'acquisto di beni nuovi dello stesso tipo e dello stesso valore, diminuito di un importo (valore attuale) corrispondente allo stato attuale dei beni (età, usura, uso, ecc.).

1.2 Prestazione in caso di danno

Per i beni deteriorati che possono essere riparati, la compagnia copre i costi di riparazione necessari entro i limiti del valore assicurativo.

2 Sinistro - Quando si verifica un sinistro?

La copertura assicurativa copre i seguenti eventi, se indicati nella tabella delle prestazioni. Diversi sinistri concomitanti sono trattati come un unico caso e non comportano un aumento dell'importo del risarcimento.

2.1 Assicurazione per reati

La copertura assicurativa è limitata all'importo dell'assicurazione e al risarcimento concesso per ogni bene a seguito della perdita, del danno o della distruzione dei beni assicurati a causa di reati commessi da terzi. Fra questi figurano furti, furti con scasso, rapine, estorsioni e danni intenzionali ai beni.

2.2 Assicurazione contro gli incidenti automobilistici

La copertura assicurativa è pari al massimo al risarcimento assicurato per ogni bene in caso di perdita, danneggiamento o distruzione dei beni nel corso di un incidente con un mezzo di trasporto (ad esempio un incidente automobilistico).

2.3 Superamento dei termini di consegna bagagli

Se il bagaglio o il bagaglio sportivo non è consegnato tempestivamente da un'impresa di trasporto e raggiunge quindi la destinazione più tardi di quanto previsto nella tabella delle prestazioni (superamento dei termini di consegna del bagaglio), le spese sostenute per i necessari acquisti sostitutivi sono rimborsate fino all'importo massimo dell'indennizzo convenuto. Se durante il viaggio il bagaglio o parte di esso non è affatto consegnato, la compagnia concede un rimborso non superiore alla somma assicurata o all'indennità di cui al punto 2.1.

3 Eccezioni - Quali sono i limiti della copertura assicurativa da rispettare?

3.1 Restrizioni sui valori mobiliari

La copertura assicurativa dei beni corrispondenti alla tabella delle prestazioni, alla voce assicurazione bagagli, è limitata ai beni trasportati o utilizzati correttamente, ai beni trasportati sotto la custodia e in condizioni di sicurezza, nonché ai beni situati in un locale debitamente chiuso all'interno di un edificio o di una nave passeggeri. I gioielli e gli oggetti di metalli preziosi sono assicurati solo se sono conservati in un contenitore chiuso che garantisce una maggiore sicurezza anche in caso di furto del contenitore stesso.

3.2 Restrizioni per autoveicoli e imbarcazioni

Per i danni causati da terzi ai bagagli o ai bagagli sportivi che si trovavano in un'automobile/rimorchio/imbarcazione da diporto non custodita, la prestazione è concessa solo se i bagagli non si erano visibili

dall'esterno in un abitacolo o in un vano chiuso con un lucchetto (per le imbarcazioni da diporto: cabina o scatola di imballaggio) o in un bagagliaio collegato in modo fisso all'automobile. La compagnia non indennizza i beni di valore indicati nella tabella delle prestazioni alla voce assicurazione bagagli. Inoltre non è concesso alcun indennizzo se il bagaglio o il bagaglio sportivo si trova a bordo di una motocicletta, anche se riposto in un portapacchi chiuso.

Per "custodia" si intende esclusivamente la presenza permanente dell'assicurato o di un suo delegato presso l'oggetto da sorvegliare, ma non il controllo di un luogo aperto a tutti (come un parcheggio, un porto, ecc.).

La prestazione è concessa solo se è possibile dimostrare che il danno si è verificato di giorno tra le 6.00 e le 22.00 o durante un'interruzione del viaggio di massimo 2 ore.

3.3 Restrizioni per campeggio

La copertura assicurativa dei danni ai bagagli o ai bagagli sportivi causati da reati commessi da terzi in un campeggio è limitata ai **campeggi ufficiali** (ossia gestiti da autorità, associazioni o imprese private).

Se gli oggetti sono lasciati **incustoditi** (per la definizione cfr. punto 3.1), la copertura assicurativa per i danni causati dai reati di terzi è garantita solo se si può dimostrare che il danno è avvenuto di giorno, in un periodo compreso tra le 6.00 e le 22.00, e a tenda chiusa.

Gli oggetti di valore non sono assicurati se sono depositati nella tenda senza dispositivo di protezione. Il valore di tali oggetti è rimborsato solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 3.1 o se sono stati consegnati alla direzione del campeggio o se non erano visibili dall'esterno in una roulotte/camper debitamente chiusa con un lucchetto o in un'auto chiusa in un campeggio ufficiale.

3.4 Danni per perdita

Non è garantita la copertura assicurativa per i danni causati dalla perdita di beni.

3.5 Danni da usura

I danni causati dalle condizioni naturali o difettose dei beni assicurati (quali logoramento o usura) non sono assicurati.

4 Obbligazioni - Cosa fare quando si verifica un sinistro?

- Disposizioni accessorie al punto 4 della sezione generale -

4.1 Garanzia giuridica di risarcimento a terzi

Eventuali danni dovuti a ritardi nella consegna devono essere reclamati in tempo utile presso il luogo di consegna; la persona assicurata deve presentare alla compagnia la conferma rilasciata a questo proposito.

4.2 Denuncia alla polizia

Gli eventuali danni causati da reati commessi da terzi devono essere denunciati **tempestivamente** all'organo di polizia competente, con un elenco completo di tutti i beni danneggiati; è inoltre necessaria una conferma scritta della polizia. L'elenco dei beni danneggiati da consegnare alla polizia deve essere redatto sotto forma di elenco e deve includere la data di acquisto e il prezzo di acquisto dei singoli beni. Il rapporto completo della polizia deve essere consegnato alla compagnia.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche della violazione di uno di questi obblighi sono esposte nella Sezione A, punto 4.5.

Organi arbitrali

A questo punto vorremmo richiamare la vostra attenzione sulla possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria e l'assistenza a lungo termine, l'adesione volontaria di HanseMerkur al Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (Associazione delle compagnie private di assicurazione sanitaria) fa sì che, in base allo statuto, HanseMerkur partecipi a procedure di risoluzione delle controversie davanti a un collegio arbitrale dei consumatori.

Mediatore

Assicurazione privata per cure mediche e infermieristiche

Casella postale 060222

DE-10052 Berlino

Linea diretta: +49 1802 550 444

Fax: +49 30 204 589 31

Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet:

www.pkv-ombudsmann.de.

Per gli altri rami assicurativi, la partecipazione si basa sull'adesione volontaria al Versicherungsombudsmann e.V. (mediatore assicurativo).

Versicherungsombudsmann e.V.

Casella postale 080 632

DE-10006 Berlino

Telefono: +49 800 3696000

Fax: +49 800 3699000

E-mail: Beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all'indirizzo

www.versicherungsombudsmann.de.

Vorremmo inoltre attirare la vostra attenzione sulla possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie online. La Commissione europea ha messo a disposizione una piattaforma online a questo scopo, a cui si può accedere tramite il seguente link: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Vorremmo inoltre richiamare la vostra attenzione sulla possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie online. La Commissione europea ha messo a disposizione una piattaforma online a questo scopo, a cui si può accedere tramite il seguente link: www.ec.europa.eu/consumers/odr.